

ALLEGATO A

Nota metodologica concernente l'erogazione dell'incremento del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022, previsto dall'articolo 40, comma 3 del D.L. 50/2022.

Premessa

L'articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022, incrementa il contributo straordinario previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di ulteriori 170 milioni di euro, di cui 150 milioni in favore dei comuni e 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. L'ultimo periodo del richiamato comma 3 prevede, poi, che le risorse sono ripartite in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Base di riparto

Per la determinazione della base di riparto è stata seguita la medesima metodologia adottata con il riparto di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 1° giugno 2022 concernente i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE – *Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici* - in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 21 giugno 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Per ogni anno e per ogni ente, si è proceduto a sommare la spesa risultante da Siope per i 5 codici gestionali più sopra elencati; è stato quindi eliminato il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste. Per i comuni con dati valorizzati solo su tre anni, la base di riparto corrisponde al valore medio che rimane dopo aver eliminato l'importo minimo e quello massimo. Per i comuni che presentano dati valorizzati solo su due anni, la base di riparto è pari al minore importo tra le due annualità presenti.

I comuni con una sola annualità valorizzata sono considerati alla stessa stregua dei comuni che non hanno alcun dato valorizzato nelle quattro annualità.

Per quanto riguarda le province, l'assenza di dati annuali non valorizzati ha permesso di calcolare la base di riparto per ogni singolo ente eliminando il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Ottenuta, in tal modo, la base di riparto per ogni ente (colonna “*Base riparto*” (a) - Allegato B e Allegato C), si è successivamente proceduto a calcolare il valore medio pro capite della spesa Siope relativa ai codici gestionali oggetto di analisi, per fascia demografica e zona geografica, al fine di tenere conto non solo della numerosità della popolazione di riferimento ma anche della diversa collocazione territoriale (colonna “*Valore medio pro capite per area geografica e classe demografica*” - Allegato B e Allegato C).

Comuni:

Correttivi applicati alla base di riparto, colonna “*Base di riparto con applicazione correttivo*” (d) - Allegato B

Il confronto tra il pro capite di ogni ente con quello della classe demografica e dell’area di appartenenza ha consentito di individuare valori anomali che sono stati trattati applicando un correttivo. A tal fine i comuni sono stati raggruppati in fasce demografiche e distinti in base alla zona geografica di appartenenza come di seguito rappresentato:

Fasce demografiche
Fino a 1.000 abitanti
Tra 1.001 e 5.000 abitanti
Tra 5.001 e 10.000 abitanti
Tra 10.001 e 20.000 abitanti
Tra 20.001 e 60.000 abitanti
Tra 60.001 e 100.000 abitanti
Tra 100.001 e 250.000 abitanti
Oltre 250.000 abitanti

Zone geografiche
Nord
Centro
Sud e Isole

Per gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell’area territoriale di appartenenza inferiore all’80 per cento (valore corrispondente al 40esimo percentile), il dato di spesa è stato riportato all’80 per cento del valore registrato dalla media della classe demografica e dell’area territoriale di appartenenza.

A tutti gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell’area territoriale di appartenenza superiore al 200 per cento (valore corrispondente al 95esimo percentile), è stato riconosciuto il doppio del valore registrato dalla media della classe demografica e dell’area geografica di appartenenza.

I correttivi come sopra rappresentati hanno interessato i seguenti gruppi di enti:

Correttivi	< 80%	>200%
Comuni	3.170	354

Province e Città metropolitane:

Correttivi applicati alla base di riparto, colonna “Base di riparto con applicazione correttivo” (d)- Allegato C

Anche per le province e città metropolitane sono stati individuati valori anomali sulla base del confronto con il valore medio pro capite proprio della classe demografica e dell'area di appartenenza.

Mentre le zone geografiche rimangono le stesse individuate per i comuni, per le province e città metropolitane la suddivisione in fasce demografiche ha operato distintamente per i due comparti:

Province	Città metropolitane
meno di 250.000 abitanti	meno di 750.000 abitanti
250.000 - 349.999 abitanti	750.000 - 1.499.999 abitanti
350.000 - 449.999 abitanti	1.500.000 abitanti e oltre
450.000 - 699.999 abitanti	
700.000 abitanti e oltre	

Per gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza inferiore al 90 per cento (valore corrispondente al 37esimo percentile), il dato di spesa è riportato al 90 per cento del valore pro capite medio della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza;

A tutti gli enti che presentano un rapporto tra il proprio valore pro capite di spesa e quello della classe demografica e dell'area territoriale di appartenenza superiore al 160 per cento (valore corrispondente al 95esimo percentile), è riconosciuto il 160 per cento del valore pro capite medio della classe demografica e dell'area geografica di appartenenza.

I correttivi come sopra rappresentati hanno interessato i seguenti gruppi enti:

Correttivi	< 90%	>160%
Province e CM	36	5

Riparto

Si è proceduto, quindi, al riparto dello stanziamento complessivo di 150 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le province, in proporzione alla base di riparto calcolata per ogni ente e, laddove ricorrevano gli estremi, rideterminata con l'applicazione dei correttivi.

Gli importi determinati nella misura complessiva di 150 milioni di euro per i comuni sono indicati nella colonna “*Contributo definitivo con applicazione della soglia minima (f)*” dell'Allegato B al presente Decreto. In ragione del fatto che i dati contabili disponibili ai fini del riparto non soddisfano pienamente le esigenze informative connesse con la finalità del medesimo, nonché per evitare assegnazioni di valori irrilevanti, a tutti gli enti è stato assegnato un contributo minimo di euro 1,5 per abitante.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle Regioni e delle Province autonome.

Gli importi determinati nella misura complessiva di 20 milioni di euro per le province e le città metropolitane sono indicati nella colonna “*Contributo Definitivo con applicazione della soglia minima (f)*” dell'Allegato C al presente Decreto. In ragione del fatto che i dati contabili disponibili ai fini del riparto non soddisfano pienamente le esigenze informative connesse con la finalità del medesimo, nonché per evitare assegnazioni di valori irrilevanti, a tutti gli enti è stato assegnato un contributo minimo di 20 centesimi di euro per abitante.